

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 14 febbraio 1994, n. 1458

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi [dell'art. 1495 c.c.](#), pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio con la conseguenza che ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta, e, quindi, nel caso di macchinario dal complesso funzionamento, che necessita di un periodo di rodaggio, il dies a quo per la decorrenza del termine dell'art. 1495, prima parte c.c. deve individuarsi nel momento in cui la fase di rodaggio sia completata.

VENDITA

Cass. civ. Sez. II, 14-02-1994, n. 1458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Filippo ANGLANI Presidente

" Mario SPADONE Rel. Consigliere

" Renato SANTILLI "

" Francesco CRISTARELLA ORESTANO "

" Roberto PREDEN "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Il 1° R.G. n. 11641/89

MARTINI IMPIANTI (DITTA), con sede in via Solferino n. 5 Peschiera (VR), elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 114/A presso l'avv. Franco Pascucci che la rappresenta e

difende unitamente all'avv. Luigi Devoto per delega a margine del ricorso e per proc. spec. del notaio dott. Liuzzi Di Peschiera del Garda del 25.1.93 Rep.

60102.

Ricorrente

contro

GOTTFRIED NINZ & CO. S.A.S.

Intimata

Il 2° R.G. n. 13090/89

DITTA GOTTFRIED NINZ & CO. S.A.S. di Bolzano, (già Ditta Gottfried Ninz) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 49 presso l'avv. Gianfranco Manunza che la rappresenta e la difende unitamente all'avv. Giuseppe Piccoli per delega a margine del controricorso.

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

DITTA MARTINI IMPIANTI, constit. con procura speciale rep. 60102 Notaio Liuzzi, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pascucci con studio in Roma, viale Mazzini n. 114/a.

Resistente

Per la cassazione della sentenza n. 201/89 della Corte di Appello di Trento in data 20.4.89 - 6.5.89.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.2.93 dal Cons. Rel. Dott. Spadone.

Udito per il ricorrente l'avv. Pascucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale.

Uditi per il resistente gli avv. Manunza e Piccoli che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con atto del 30 marzo 1981 Gottfried Ninz, titolare dell'omonima ditta, conveniva dinanzi il Tribunale di Bolzano la ditta Martini Impianti di Castelnuovo del Garda esponendo che nel dicembre del 1979 aveva dalla stessa acquistato per il prezzo di venti milioni un macchinario per la verniciatura ed essiccazione di porte antincendio da lui prodotte rivelatasi ben presto inadatta all'uso cui era destinato tanto che se ne era resa necessaria la sostituzione con un altro.

Chiedeva quindi il Gottfried la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni in lire trentamiliioni.

La Martini resisteva alla domanda eccependo la decadenza dell'attore dalla garanzia essendo stati i vizi, che contestava, tardivamente denunciati; assumeva di non aver venduto un impianto completo ma singole parti assemblate dal Gottfried con macchinari di diversa provenienza.

Espletata una consulenza tecnica, una prova testimoniale e l'interrogatorio formale delle parti, con sentenza 4 aprile 1986 il Tribunale rigettava la domanda perché tardiva la denuncia dei vizi osservando comunque che gli inconvenienti lamentati dal Gottfried dovevano ascriversi ad eccessiva usura del macchinario utilizzato con un ritmo produttivo (due porte per volta) doppio rispetto a quello previsto in contratto.

Proponeva impugnazione il Gottfried lamentando che per la tempestiva denuncia dei vizi non si era tenuto conto di molteplici interventi riparatori effettuati su sua richiesta dalla convenuta prima dell'invio della lettera 25 maggio 1980 sulla quale soltanto il Tribunale aveva fondato la decisione.

Resisteva la Martini Impianti; veniva espletata una nuova consulenza tecnica e con sentenza 6 maggio 1989 la Corte di Appello di Trento, accogliendo l'impugnazione, condannava la Martini al pagamento della somma di nove milioni rivalutata secondo gli indici ISTAT con gli interessi legali con varie decorrenze e col rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Riteneva la Corte che dalla prova testimoniale espletata era emersa la tempestività della denuncia dei vizi, fatta verbalmente, in più occasioni, prima della lettera del 25 maggio 1980; che i difetti accertati anche a mezzo della consulenza tecnica erano tali da escludere che il macchinario avesse avuto le qualità essenziali per l'uso cui era destinato.

Avverso la sentenza, notificata l'8 agosto 1989, ha proposto ricorso con atto del 10 novembre 1989 e con tre motivi di censura la ditta Martini Impianti; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato in base ad un solo motivo la s.a.s. Gottfried Ninz & Co. (già ditta individuale Gottfried Ninz).

Motivi della decisione

I ricorsi, relativi alla stessa sentenza, devono, in applicazione [dell'art. 335 c.p.c.](#) essere riuniti.

Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli [artt. 1495 e 2730 c.c.](#) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ritenendo tempestiva la denuncia dei vizi non ha considerato che nella lettera 23 maggio 1980 lo stesso Gottfried si era riferito a difetti dell'impianto "dopo due mesi di lavorazione".

Aveva quindi confessato che la scoperta dei vizi era stata di molto anteriore.

Il motivo è infondato

La sentenza, al fine della tempestiva denuncia dei vizi, ha escluso che questa fosse stata fatta per la prima volta con la lettera 23 maggio 1980; richiamando infatti la testimonianza del geometra Saxinger e del capo officina Girardi, particolarmente attendibile per essere stato dipendente della ricorrente, ha evidenziato che già in precedenza vi era stata da parte del Gottfried tutta una serie di doglianze e minacce di non pagare con conseguenti interventi riparatori dei tecnici della Martini i

quali concretavano, come dedotto dall'appellante, un implicito riconoscimento dei vizi ai sensi [dell'art. 1495, secondo comma, c.c.](#) che rendeva superflua la stessa denuncia.

Con il secondo motivo denunciando violazione sempre dell'[art. 1495 c.c.](#) ed omessa motivazione ([art. 360, n. 5, c.p.c.](#)) la ricorre e lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente individuato il dies a quo per la denuncia dei vizi, affermando che in un complesso macchinario essi potevano constatarsi gradualmente.

Anche questo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, fatta la premessa che il termine per la denuncia dei vizi comincia a decorrere dal momento in cui l'interessato acquista l'oggettiva certezza della loro esistenza, ha descritto le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, il quale, per avvertimento della stessa venditrice, aveva bisogno di un primo periodo di assestamento e di rodaggio con inconvenienti transitori; e, rilevato che si trattava di un impianto con più fasi di lavorazione (sgrassaggio, verniciatura, essiccazione) che aveva manifestato immediatamente difetti da usura, ha conformemente a principi più volte ribaditi da questa Corte (v. Cass., 14 maggio 1990, n. 4116; Cass., 6 maggio 1980, n. 2970; Cass., 5 ottobre 1978; Cass., 14 febbraio 1977, n. 677) affermato che solo dopo un uso ripetuto del macchinario con lo svolgimento di ciascun ciclo era stato possibile per l'acquirente convincersi dell'indennità della cosa all'uso cui era destinata.

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi [dell'art. 1495 c.c.](#) pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio e, ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in guisa da riverberarsi sull'entità del vizio denunciato, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta.

Correttamente ha pertanto la sentenza affermato che trattandosi di macchinario dal complesso funzionamento che necessitava di un periodo di rodaggio il dies a quo per la decorrenza del termine dell'art. 1495, 1° parte c.c. doveva individuarsi nel momento in cui la fase di rodaggio era stata completata.

Con il terzo motivo denunciando violazione dell'art. 1497 c.c.; insufficiente motivazione in ordine all'asserito difetto di qualità essenziali della cosa ([art. 360, n. 5, c.p.c.](#)) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha escluso che il macchinario non avesse avuto le qualità promesse in base al fatto notorio "che le ditte produttrici più qualificate ed aggiornate e che conoscono le caratteristiche e le attitudini dei loro prodotti dovrebbero orientare gli acquirenti facendosene descrivere le esigenze e suggerendo loro gli strumenti più idonei".

La sentenza ha posto quindi a carico della ricorrente un onere di informazione non previsto nel contratto ed ha ravvisato la mancanza di una qualità essenziale nel fatto di essere l'impianto di verniciatura per immersione, anziché a spruzzo come lei stessa aveva suggerito.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata non ha ricollegato la responsabilità risarcitoria della venditrice alla mancanza da parte della stessa di informative sulle caratteristiche del macchinario rispetto alle esigenze del compratore, ma al fatto di aver venduto una attrezzatura inadatta rispetto a quella oggetto del contratto.

La pronuncia ha evidenziato che l'impianto non funzionava neanche ad immersione perché le parti da verniciare anziché immergersi verticalmente nelle vernici della vasca restavano a galla e, superate le difficoltà di galleggiamento, si avevano imperfezioni nel prodotto finito; che le esigenze del Gottfried erano state prospettate alla Martini addivenendosi alla stipulazione del contratto; essa

non afferma che la venditrice aveva un onere di informazione, ma controbatte solo quando avevano in proposito ritenuto i giudici di primo grado, e cioè che non si poteva imputare alla Margini la scelta dell'acquirente, nel rilievo che anche rispetto alla scelta, come fatta, non presentava il macchinario le qualità promesse.

La correlazione è stata quindi istituita con riguardo alle caratteristiche della cosa venduta e non alle informative che la Martini avrebbe dovuto fornire.

Disatteso il ricorso principale, rimane assorbito quello incidentale condizionato; le spese del giudizio vengono per giusti motivi interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l'incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 1994.